

REGOLAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Titolo I – Principi e norme generali

Art. 1 – Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento regola il funzionamento degli strumenti di partecipazione popolare riconosciuti ai cittadini dal d.lgs. 267/2000 e dal Trattato sull'Unione europea.
2. Il Comune di (_____) tutela e valorizza la partecipazione dei cittadini alle scelte amministrative.
3. L'attuazione delle norme regolamentari in materia di partecipazione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, collaborazione e sostenibilità economica.

Art. 2 – I soggetti legittimati alla partecipazione

1. L'attivazione degli istituti di partecipazione popolare è garantita a tutti i cittadini di età non inferiore a sedici anni residenti del Comune che godano dei diritti civili e politici.

Art. 3 – Procedura di attivazione degli istituti e limitazioni

1. Gli istituti di partecipazione popolare sono attivabili dai soggetti di cui all'art. 2, i quali presentano un'istanza al Comune nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme regolamentari che disciplinano l'istituto da attivare. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione dell'istituto da attivare;
 - b) l'elenco dei soggetti sottoscrittori, nonché l'indicazione dei rappresentanti;
 - c) la specificazione dettagliata dell'argomento oggetto dell'istituto e l'eventuale allegazione di una scheda tecnica di valutazione dei costi economici previsti.
2. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, la Giunta comunale può opporsi con deliberazione all'attivazione dell'istituto nei casi in cui l'oggetto:
 - a) sia in contrasto con le norme vigenti o con il diritto europeo;
 - b) sia competenza di un ente diverso dal Comune;
 - c) sia stato presentato negli stessi metodi nei due anni precedenti.
3. In caso di opposizione ai sensi del comma 2, la Giunta comunale comunica ai rappresentanti di cui alla lett. b) del comma primo l'esito della deliberazione e comunica la possibilità di formulare istanza di riesame innanzi al Collegio di conciliazione e garanzia.

4. Entro sette giorni dalla comunicazione di cui al comma terzo, i rappresentanti possono formulare istanza di riesame al Collegio di conciliazione e garanzia indirizzando una lettera raccomandata al Comune.

5. In ordine alle materie oggetto di referendum deliberativo o abrogativo di cui all'art. 8, salvo quanto previsto dallo Statuto, non possono essere oggetto di referendum:

- a) lo Statuto o il Regolamento del Consiglio comunale;
- b) le tariffe e i tributi;
- c) gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento del personale dipendente del Comune, nonché dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- d) i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del Comune nei confronti di terzi;
- e) gli atti costitutivi di società per azioni o società a responsabilità limitata;
- f) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli o di specifici gruppi di persone;
- g) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- h) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
- i) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni;
- j) gli Statuti di aziende speciali comunali.

6. Gli uffici tecnici comunali forniscono ausilio alla compilazione della modulistica necessaria, anche garantendo che la proposta dei soggetti legittimati rispetti i requisiti formali individuati dalla disciplina regolamentare e dalle norme statutarie.

6-bis. Limitatamente alla proposta di deliberazione di cui all'art. 7, quando è necessario allegare una scheda tecnica di valutazione dei costi economici previsti ai sensi del comma 1, gli uffici tecnici comunali redigono la scheda tecnica.

Art. 4 – Il Collegio di conciliazione e garanzia

1. Il Collegio di conciliazione e garanzia è l'organo che dirime le controversie tra Comune e cittadini in ordine all'esercizio dei diritti partecipativi e all'attivazione degli istituti.

2. Entro trenta giorni dall'opposizione formulata dai rappresentanti di un'istanza oggetto di impugnazione da parte della Giunta comunale, il Collegio di conciliazione e garanzia si pronuncia mediante deliberazione. Se la deliberazione ha esito positivo, l'opposizione formulata dalla Giunta comunale è inefficace e l'attivazione dell'istituto segue il processo determinato dalle norme regolamentari.

3. Il Collegio di conciliazione e garanzia è composto da nove membri estratti a sorte da una lista di quarantacinque nominativi al momento dell'opposizione di cui all'art. 3 comma 2. La lista dei nominativi da sorteggiare è deliberata all'unanimità dal Consiglio comunale all'inizio del mandato consiliare.

4. Al termine della deliberazione, il Collegio di conciliazione e garanzia è sciolto.

Titolo II – Istituti di partecipazione popolare

Sezione I – Istituti propositivi e di controllo

Art. 5 – L'interrogazione con risposta documentata.

1. L'interrogazione con risposta documentata riconosce ai soggetti legittimati il diritto di formulare interrogazioni alla Giunta comunale nelle materie di competenza del Comune o di monitorare lo svolgimento di una specifica attività amministrativa, accedendo gratuitamente agli atti pubblici o di competenza del Comune.

2. I soggetti legittimati presentano un'istanza ai sensi dell'art. 3, allegando un elenco di sottoscrizioni non inferiori a (_____), raccolte entro 120 giorni dalla validazione della modulistica prevista. L'istanza è redatta e inoltrata nel rispetto delle norme procedurali previste dal presente regolamento e in ottemperanza dei requisiti dettati dall'art. 3, co. 1.

3. Oggetto dell'istanza di attivazione dell'interrogazione con risposta documentata sono:

- a) atti pubblici o di competenza del Comune che attengono ad una o più materie di interesse pubblico;
- b) la richiesta di una relazione scritta dettagliata in ordine ad attività, progetti o riforme in specifiche materie di competenza del Comune da parte della Giunta comunale;
- c) la richiesta di una relazione scritta dettagliata in ordine allo stato di svolgimento di una specifica attività amministrativa.

4. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza, la Giunta comunale comunica con deliberazione i tempi necessari di risposta, che in ogni caso non possono essere superiori ai novanta giorni.

Art. 6 – La petizione popolare

1. La petizione popolare garantisce ai soggetti legittimati il diritto di segnalare l'esistenza di determinate criticità o formulare proposte in ordine alla risoluzione delle medesime alla Giunta comunale o agli uffici competenti nelle materie di competenza del Comune.

2. I soggetti legittimati presentano un'istanza ai sensi dell'art. 3, allegando un elenco di sottoscrizioni non inferiori a (_____), raccolte entro 120 giorni dalla vidimazione della modulistica prevista. L'istanza è redatta e inoltrata nel rispetto delle norme procedurali previste dal presente regolamento e in ottemperanza dei requisiti dettati dall'art. 3, co. 1.

3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la Giunta comunale o gli Uffici, qualora interpellati, formulano una risposta scritta in ordine all'oggetto della petizione, allegando gli eventuali atti documentali a suffragio della medesima.

Sezione II – Istituti deliberativi e abrogativi

Art. 7 – La proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione riconosce ai soggetti legittimati il diritto di formulare una proposta al Consiglio comunale in ordine alle materie oggetto della competenza del medesimo, così come delineate dall'art. 42, d.lgs. 267/2000. Quando la proposta di deliberazione comporta in sede di attuazione ulteriori oneri per il bilancio comunale, i rappresentanti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) allegano la relazione tecnica documentale sull'individuazione delle risorse da utilizzare ai sensi dell'art. 3, co. 6-bis.

1-bis. I soggetti legittimati presentano entro 120 giorni dalla vidimazione della modulistica prevista un numero di sottoscrizioni non inferiore a (_____) al fine dell'inoltro dell'istanza.

1-ter. Limitatamente ai casi di cui al secondo periodo del comma 1, i soggetti legittimati presentano agli uffici tecnici comunali un numero di sottoscrizioni non inferiore a (_____) al fine di ottenere la scheda tecnica di valutazione di cui all'art. 3, co. 6-bis. Entro 15 giorni dalla presentazione delle sottoscrizioni di cui al primo periodo, gli uffici tecnici comunali comunicano ai rappresentanti di cui all'art. 3, co. 1, lett. b) il tempo necessario all'elaborazione della scheda tecnica, che in ogni caso non può essere superiore a 120 giorni.

1-quater. Limitatamente ai casi di cui al comma 1-bis, i soggetti legittimati presentano entro 120 giorni un numero di sottoscrizioni non inferiore a (_____) ai fini dell'inoltro dell'istanza.

2. Entro 30 giorni dall'inoltro dell'istanza, il Presidente del Consiglio comunale convoca una seduta straordinaria per deliberare in ordine alla proposta di cui al comma 1, e invita i rappresentanti dell'istanza a conferire per l'illustrazione.

3. Il Consiglio comunale ha facoltà di approvare, emendare o rigettare la proposta.

4. In caso di emendamento o rigetto, i rappresentanti dell'istanza hanno 60 giorni di tempo per raccogliere un numero di sottoscrizioni aggiuntive pari a (_____), ai fini della proposizione di un referendum deliberativo ai sensi dell'art. 8, salvo le limitazioni disposte dal comma 5 dell'art. 3 e dallo Statuto.

Art. 8 – Il referendum deliberativo e abrogativo

1. Il referendum deliberativo o abrogativo permette ai cittadini di approvare, rigettare o abrogare una proposta di deliberazione formulata ai sensi dell'art. 7, ovvero una deliberazione approvata dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale.

1-bis. I soggetti legittimati presentano entro 120 giorni dalla vidimazione della modulistica prevista un numero di sottoscrizioni non inferiore a (_____) al fine dell'inoltro dell'istanza.

2. Entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 7, co. 4, la Giunta comunale delibera la data di indizione del referendum deliberativo e lo rende pubblico dal giorno successivo. Limitatamente ai casi di emendamento della proposta originaria, i cittadini votano in sede referendaria deliberativa l'alternativa tra i due testi di deliberazione.

3. Lo svolgimento delle consultazioni elettorali è regolato dalle norme statutarie in materia di elezioni, nonché dalle norme vigenti.

4. La data per le consultazioni referendarie è individuata annualmente in un periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 maggio ovvero tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, salvo i casi di esclusione di cui art. 8 comma 4, d.lgs. 267/2000

5. Ai fini dell'attivazione del referendum abrogativo, i soggetti legittimati ai sensi dell'art. 2 presentano istanza secondo quanto disposto dall'art. 3 e allegano un numero di sottoscrizioni non inferiore a (_____). Rimangono salve in ogni caso le limitazioni previste dall'art. 3, co. 5.

Art. 9 – Il bilancio partecipativo

1. Il bilancio partecipativo garantisce il diritto ai soggetti di cui all'art. 2 di scegliere di impiegare una parte delle risorse di bilancio per progetti di rigenerazione, rivitalizzazione di specifici distretti e consistenze dell'ambiente urbano, nonché per progetti amministrativi in ordine ad attività non riservate esclusivamente al Consiglio comunale o alla Giunta comunale. Le scelte effettuate in ordine al bilancio partecipativo sono vincolanti per il Comune.

2. Il bilancio comunale individua annualmente l'ammontare delle risorse finanziarie destinate al bilancio partecipativo per l'annualità successiva, sia per gli investimenti che per la spesa corrente, attraverso la costituzione di un fondo appositamente destinato. La Giunta Comunale avvia la procedura per il bilancio partecipativo e stabilisce con propri indirizzi la frequenza e le modalità di realizzazione del processo. La procedura per il bilancio partecipativo non può essere indetta nell'ultimo anno di mandato del Sindaco.

3. Ai fini dell'attuazione del processo di approvazione del bilancio partecipativo la Giunta comunale pubblica un avviso con l'indicazione delle risorse messe a disposizione e le linee guida per la presentazione delle proposte.
4. Entro i termini previsti dalle linee guida di cui al comma 3, e comunque entro un tempo non inferiore a 90 giorni, i soggetti di cui all'art. 2 presentano un documento progettuale di proposta con allegazione di una relazione tecnica.
5. Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti progettuali di proposta, la Giunta comunale indice quattro giornate di consultazione pubblica per permettere ai soggetti legittimati di sottoscrivere le proposte. In sede di consultazione pubblica i rappresentanti dei documenti progettuali sono invitati ad effettuare una presentazione del progetto.
6. In ordine alla capienza economica, la Giunta comunale seleziona i documenti progettuali che abbiano ottenuto maggiori sottoscrizioni fino ad un valore corrispondente al totale delle risorse stanziare per il bilancio partecipativo. L'ordine di priorità e di selezione è determinato dal contemperamento tra il numero di sottoscrizioni raccolte e le risorse disponibili.
7. La Giunta comunale seleziona solo i documenti progettuali di proposta che hanno adeguata copertura economica. Quando non è possibile garantire la copertura economica attraverso le risorse economiche residue, la proposta è annullata d'ufficio.
8. Entro 45 giorni dalla selezione di cui al comma 6, la Giunta comunale pubblica in un avviso con le osservazioni degli uffici tecnici comunali in ordine alle documentazioni progettuali di proposta selezionate.
- 8-bis. I rappresentanti delle documentazioni progettuali non selezionate o annullate, nonché un numero di cittadini non inferiore a (_____) ha facoltà di proporre istanza di riesame al Collegio di conciliazione e garanzia ai sensi dell'art. 3, co. 4.
9. La realizzazione e monitoraggio: le successive fasi di appalto, cantierizzazione e realizzazione delle opere sono rendicontate in forma scritta pubblicamente ogni sei mesi dal Comune.

Titolo III – Norme finali e di rinvio

Art. 10 – Obblighi di promozione

1. Il Sindaco informa i dipendenti comunali della possibilità di essere incaricati dell'autenticazione delle sottoscrizioni funzionali all'attivazione di istituti partecipativi.
2. Gli uffici competenti predispongono un piano di formazione periodico sull'approccio e le tecniche partecipative che coinvolge tutte le direzioni del Comune.

Art. 11 – Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento e dallo Statuto, si applicano le disposizioni generali di legge vigenti in materia di iniziativa legislativa popolare.